



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

Ufficio Affari Amministrativi

Via Zambra, 42 - 38100 Trento
Tel. 0461 497010 - Fax 0461 497079
e-mail serv.urbanistica@provincia.tn.it

AI
COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AL
CONSORZIO COMUNI TARENTINI
Via Torre Verde, 21
38100 – TRENTO

ALLA
RAPPRESENTANZA UNITARIA DEI
COMUNI – RUC
Via Torre Verde, 21
38100 – TRENTO

AI
COMPENSORI PROVINCIALI
LORO SEDI

AI
PARCHI PROVINCIALI DI
PANEVEGGIO-PALE DI S.
MARTINO E ADAMELLO-BRENTA
LORO SEDI

AL
PARCO NAZIONALE DELLO
STELVIO
BORMIO

ALLE
COMMISSIONI COMPrensORIALI
PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-
AMBIENTALE
LORO SEDI

AGLI
ORDINI E COLLEGI
PROFESSIONALI
LORO SEDI

Trento, **23 ottobre 2001**

Prot. n. **6235 / 01** - 13 – II – PGM

Oggetto: Applicazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1835 del 20 luglio 2001 recante indirizzi per l'installazione di pannelli e collettori solari.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1835 del 20 luglio 2001 sono stati stabiliti gli indirizzi per l'esercizio da parte dei comuni della competenza in materia di rilascio dell'autorizzazione di tutela del paesaggio ai fini dell'installazione dei pannelli e collettori solari, a termini dell'articolo 99, comma 1, lettera e bis, della legge urbanistica provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificato con l'articolo 14, comma 6, della legge collegata 2001 (L.P. 22 marzo 2001, n. 3).

Con la deliberazione medesima è stato precisato che gli indirizzi in essa contenuti devono ritenersi "*vincolanti*" ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche che devono essere appunto rilasciate "*in conformità*" ai predetti indirizzi. La deliberazione medesima ha altresì precisato che nelle aree non comprese fra quelle sottoposte alla tutela del paesaggio, gli indirizzi della Giunta provinciale "*dovranno essere seguiti anche in sede di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie e di presentazione della denuncia di inizio attività, tenuto conto della necessità di assicurare un adeguato decoro del tessuto urbano, anche nelle aree non comprese fra quelle soggette a tutela del paesaggio.*"

In sede di prima applicazione dei predetti indirizzi, molti comuni hanno chiesto chiarimenti in merito al problema dell'installazione dei pannelli e collettori solari nei centri storici non soggetti a tutela del paesaggio. Il punto 3.2. dei criteri stabilisce infatti che nel caso dell'edilizia storica "*i pannelli risultano più estranei e, spesso, assolutamente incompatibili. Per questo la loro collocazione viene di principio esclusa, salvo valutazioni specifiche e puntuali che potrebbero sviluppare i PRG nello studio del centro storico.*"

Ai fine di risolvere i dubbi interpretativi sollevati, si precisa che la deliberazione della Giunta provinciale, avente carattere regolamentare, assume un diverso valore precettivo in base alla zona considerata:

- a) nelle aree soggette a tutela del paesaggio, come testualmente precisato dal provvedimento, gli indirizzi assumono carattere vincolante, anche rispetto alle norme di dettaglio; i comuni, nell'esercizio dei poteri in materia di tutela del paesaggio, non potranno discostarsene nemmeno in modo motivato. Nel caso di interventi riguardanti insediamenti storici ricadenti in tutela del paesaggio, l'autorizzazione paesaggistica deve quindi

ritenersi esclusa, salvi i casi ammessi dai PRG sulla base di valutazioni specifiche e puntuali;

- b) nelle aree non soggette a tutela del paesaggio, i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale mantengono invece valore di indirizzo per la pianificazione urbanistica, richiedendo tuttavia sin d'ora, ai fini del rilascio dei provvedimenti urbanistici comunali, il rispetto dei principi generali da essi desumibili, nell'ambito dell'esercizio da parte dei comuni, ed in particolare delle commissioni edilizie, dei poteri previsti dai regolamenti edilizi comunali in materia di valutazione della qualità architettonica dei progetti, del decoro e del corretto inserimento delle costruzioni nel contesto edilizio esistente (giudizio sull'"ornato"). Ne consegue che, in attesa dell'adozione da parte dei piani regolatori generali di specifiche norme in materia, nei centri storici non soggetti a tutela del paesaggio non può essere fatto valere un divieto assoluto di installazione dei pannelli. Poiché tuttavia nei centri storici vige comunque una forma di tutela, quella assicurata dalla specifica pianificazione urbanistica dei centri storici, il principio culturale di evitare o di limitare i pannelli in queste zone rimane valido.

Pertanto, in attesa della fissazione da parte dei PRG di apposite norme coerenti con gli indirizzi stabiliti dalla Giunta provinciale, nei centri storici non soggetti a tutela del paesaggio dovranno essere applicate le seguenti regole:

- 1) esclusione dell'installazione di pannelli solari su edifici soggetti a restauro, in quanto la loro collocazione risulta in ogni caso in contrasto con la relativa disciplina urbanistica che richiede il mantenimento dei materiali di copertura e delle tecniche di realizzazione tradizionali;
- 2) ammissibilità dell'installazione di pannelli sugli altri edifici solo ed unicamente nel rispetto dei criteri di collocazione e disposizione stabiliti dai punti 1 e 2 della deliberazione provinciale, nonché, visto il contesto delicato in cui si interviene, a condizione che siano scelte le falde meno esposte alle visuali e che il serbatoio sia posizionato sotto le falde del tetto.

Nei centri storici non soggetti a tutela del paesaggio rimane comunque salva la possibilità di negare legittimamente l'installazione dei pannelli che risultino assolutamente incompatibili con i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, dato che gli indirizzi provinciali hanno, come sopra precisato, anche valenza urbanistica, oltre che paesaggistica, costituendo fin d'ora criteri di valutazione in materia di "ornato".

Particolare attenzione dovrà essere posta, ad esempio, nel valutare le richieste di installazione di pannelli in corrispondenza di "nodi urbani", come definiti al punto 1.1. del testo coordinato dei criteri per la concessione di agevolazioni per il recupero degli insediamenti storici, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 6459 del 12 agosto 1999, come modificata da ultimo con deliberazione n. 2487 del 28 settembre 2001, che per opportuna conoscenza si riporta di seguito: *“Definizione di nodo urbano - Identificare come nodo urbano un'area di un insediamento storico, grande o piccolo, comporta la conoscenza e la comprensione dell'organizzazione urbana, delle tipologie architettoniche, delle emergenze monumentali. Così, di volta in volta, il nodo urbano, ampiamente descritto nelle pubblicazioni di settore, potrà essere la piazza principale del paese, o dove sta la chiesa, o una via ricca di costruzioni monumentali e significative. Il concetto di nodo urbano non è qualche cosa di assoluto, ma dovrà commisurarsi alla dimensione, all'importanza e ai caratteri del centro considerato: la piccola piazza di una frazione non può essere paragonata alla grande piazza monumentale di una città, ma sarà comunque il nodo urbano di quell'insediamento.”*.

E' evidente che in questo caso il diniego dovrà risultare tecnicamente ben motivato per non prestarsi a rilievi di illegittimità. Ai fini di un'adeguata valutazione tecnico-architettonica dei presupposti richiesti per autorizzare urbanisticamente l'installazione dei pannelli, si consiglia di sottoporre le domande al parere della commissione edilizia anche nel caso in cui il regolamento edilizio non richieda per gli interventi in parola l'obbligatorietà del parere medesimo.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
- dott. Pier Giorgio Mattei -

VISTO: IL DIRIGENTE
- ing. Mariano Polli -